

Camera dei Deputati

**Legislatura 17  
ATTO CAMERA**

Sindacato Ispettivo

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/11481**  
presentata da **RIZZO GIANLUCA** il **17/12/2015** nella seduta numero **538**

Stato iter : **IN CORSO**

<b>COFIRMATARIO</b>	<b>GRUPPO</b>	<b>DATA FIRMA</b>
FRUSONE LUCA	MOVIMENTO 5 STELLE	17/12/2015
BASILIO TATIANA	MOVIMENTO 5 STELLE	17/12/2015
CORDA EMANUELA	MOVIMENTO 5 STELLE	17/12/2015
TOFALO ANGELO	MOVIMENTO 5 STELLE	17/12/2015

Ministero destinatario :

**MINISTERO DELLA DIFESA**

Attuale Delegato a rispondere :

**MINISTERO DELLA DIFESA** , data delega **17/12/2015**

**TESTO ATTO**

**Atto Camera**

**Interrogazione a risposta scritta 4-11481**

presentato da

**RIZZO Gianluca**

testo di

**Giovedì 17 dicembre 2015, seduta n. 538**

RIZZO, FRUSONE, BASILIO, CORDA e TOFALO. — **Al Ministro della difesa.** — Per sapere — premesso che:

Le attività svolte nei laboratori di biologia e chimica dei reparti investigazioni scientifiche (Ris) dei Carabinieri (Roma, Messina, Parma e Cagliari) si concretizzano in complessi accertamenti di biologia molecolare (analisi del DNA finalizzata all'identificazione personale/paternità) e di chimica degli stupefacenti, esplosivi, infiammabili e merceologia in genere;

L'Arma dei Carabinieri si è affacciata in questo settore da circa 30 anni, fino a divenire un punto di riferimento sia a livello nazionale che internazionale, sia per la capacità del personale impiegato sia per la passione che quest'ultimi profondono nel lavoro;

nelle analoghe strutture delle altre forze polizia, sia nazionali che estere, anche in aderenza alle normative di legge che regolano le professioni di biologo e di chimico, il personale è suddiviso in due livelli: carriera direttiva (personale laureato quinquennale/magistrale) e personale esecutivo diplomati/laurea breve triennale). Le differenze tra le due categorie consistono in un diverso inquadramento stipendiale/progressione di carriera e, conseguentemente, in una diversa responsabilità relativamente alle attività tecniche svolte. In altre parole, i tecnici non laureati svolgono varie attività, anche complesse, e redigono/firmano un rapporto finale che registra le attività svolte in laboratorio, corredando con report analitici. Al personale laureato, inquadrato nelle carriere direttive, compete la valutazione di tutta la documentazione prodotta nel corso delle analisi, la refertazione finale e la firma delle relazioni tecniche che verranno trasmesse all'Autorità richiedente;

a parere dell'interrogante, le differenze innanzi citate sembrano non valere nell'Arma dei Carabinieri, in quanto l'onere dell'esecuzione di tutte le prove di laboratorio, la valutazione/interpretazione dei risultati analitici e la redazione/firma delle relazioni tecniche sono devolute ai ruoli esecutivi dei marescialli, mentre gli ufficiali appongono un visto sulla relazione tecnica sulla quale, però, è chiaramente indicato che sia le analisi che le relative valutazioni, sono state effettuate dall'analista maresciallo;

a quanto consta all'interrogante alcuni di questi marescialli sono in possesso di laurea, quindi impiegati per compiti superiori al proprio livello di inquadramento e retributivo, mentre altri sono in possesso di titoli di studio inferiori, assolutamente non compatibili con queste attività;

secondo l'allegato «A» alla lettera n. 548/6-3-1998 Add. Reg., in data 19 giugno 2012, del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri – I Reparto – SM – Ufficio addestramento e Regolamenti, la specializzazione di «Analista di Laboratorio» può essere ricoperta da personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti (Ufficiali di P.G.) in possesso di laurea triennale ad indirizzo scientifico.

Per il conseguimento della specializzazione è prevista la frequenza ed il superamento di un corso di 4 mesi, finalizzato a fornire al personale una adeguata preparazione generale relativamente ai compiti che dovrà svolgere;

tale qualifica di «Analista», può, incredibilmente e paradossalmente, essere conseguita «d'ufficio»:

qualora sia in possesso di laurea triennale ad indirizzo scientifico;

se privo di laurea ad indirizzo scientifico (quindi anche un diplomato di scuola secondaria di secondo grado e/o un laureato in discipline non scientifiche), qualora abbia maturato almeno quattro anni di impiego in laboratorio nella specializzazione di assistente;

nel servizio di polizia scientifica della polizia di Stato la descritta attività, attribuita nei Reparto investigazioni scientifiche all'analista di laboratorio, viene svolta da personale inquadrato nella carriera direttiva. Difatti, tutto il comparto della polizia scientifica (ma anche nella polizia penitenziaria) è inquadrato nel «ruolo tecnico», che prevede quattro distinte figure professionali, cui competono mansioni/responsabilità ma anche livelli retributivi e di progressioni di carriera sensibilmente diversi tra loro:

1. direttori tecnici (in possesso laurea magistrale – carriera direttiva);
2. periti tecnici (in possesso di diploma di istruzione di II grado);
3. revisori tecnici (in possesso di diploma di istruzione professionale di durata triennale);
4. operatori tecnici (in possesso di diploma di scuola media inferiore);

i periti, revisori e degli operatori tecnici sono inquadrati in ruoli esecutivi;

solo e soltanto ai direttori tecnici è demandato il compito di effettuare, le valutazioni tecniche relative alle risultanze analitiche di tutte le analisi svolte nel laboratorio e di relazionare, in forma scritta prima, e oralmente poi, davanti al Giudice;

tale differenziazione di ruoli, osservata dalla polizia di Stato e dalla polizia penitenziaria, è una esigenza dettata dal rispetto delle norme di legge che disciplinano la professione di biologo, regolamentata dalla legge istitutiva 24 maggio 1967 n. 396: «Ordinamento della professione di biologo» che all'articolo 3, definisce l'oggetto della professione di biologo;

esiste altresì la figura del biologo junior, cioè di colui che ha conseguito solo la laurea triennale in biologia, il quale, differentemente dalla precedente figura professionale, può svolgere esclusivamente compiti esecutivi e giammai di tipo direttivo ed è regolamentato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 5 giugno 2001 (Gazzetta Ufficiale 190 del 17 agosto 2001, S.O. n. 212) che, nello specifico, all'articolo 31, individua l'oggetto della professione del biologo junior (iscrizione ordine nazionale dei biologi, nella Sez. B) e che stabilisce chiaramente che non può firmare i referti o i rapporti di prova in quanto di competenza del dirigente;

alla luce di tutto quanto sopra esposto si evidenzia, in particolare, che al personale in possesso di laurea specialistica in biologia, o di titolo equipollente, in servizio presso la sezione di biologia dei Ris che in totale autonomia svolge funzioni complesse (analisi biomolecolari, valutazione dei risultati e redazione/firma della Relazione tecnica per l'A.G.) non vengono attribuite le qualifiche previste ai direttori tecnici nella corrispondente funzione della Polizia di Stato –:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza delle disparità di trattamento sia di ordine economico, che di avanzamento di carriera a cui è soggetto il personale del raggruppamento carabinieri investigazioni Scientifiche, di cui in premessa;

se intenda assumere iniziative per rivedere, tramite emanazione di apposita circolare ministeriale, responsabilità, mansioni, inquadramenti stipendiali e avanzamenti di carriera per detto personale così da armonizzarlo con la professione svolta da personale operante in analoga struttura di altre forze di polizia. (4-11481)